



TeamSystem Labour review

| n. 264

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamssystem.com/digital-sign

www.teamssystem.com

 TeamSystem®

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:
 Euroconference
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro **2**

Normativa e prassi in evidenza

Offerta di conciliazione: chiarimenti dall'INL **10**

Cessazione del contratto di rete senza soggettività giuridica: indicazioni dal Mise **11**

Contratto di rete tra professionisti: pubblicità **13**

Schede operative

Raccolta, elaborazione e comunicazione dati rappresentanza sindacale **15**

Nuove disposizioni fiscali su benefit auto e buoni pasto **16**

Agevolazioni e costi per le assunzioni nella Legge di Bilancio 2020 **18**

Nuovi adempimenti fiscali in caso di appalto e novità in materia di compensazioni **20**

Contrattazione collettiva

Rinnovi contrattuali gennaio 2020 **23**

Scadenzario

Principali scadenze del mese di marzo **27**

Rapporto di lavoro

Lavoratori italiani all'estero: retribuzioni convenzionali 2020

L'Inps, con circolare n. 15 del 4 febbraio 2020, ha comunicato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2020, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare offre le relative istruzioni operative e per la regolarizzazione del mese di gennaio 2020.

Inps, circolare, 4/2/2020, n. 15

Costi chilometrici Aci: rettifica in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio il comunicato dell'Agenzia delle entrate che rettifica le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci.

Agenzia delle entrate, comunicato, G.U., 4/2/2020, n. 28

Lavoro domestico: fissati i minimi retributivi per l'anno 2020

In data 31 gennaio 2020 Fidaldo, Domina, Federcolf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, hanno determinato i minimi retributivi 2020 per il Ccnl lavoro domestico. Sono state aggiornate, con decorrenza 1° gennaio 2020, le tabelle A, B, C, D, E, F e G, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio.

Minimi retributivi 2020 lavoro domestico, 31/1/2020

UniEmens: pubblicata la release 4.8

L'Inps, in data 30 gennaio 2020, ha pubblicato la release 4.8 del Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniEmens (individuale).

Inps, release 4.8 UniEmens individuale, 30/1/2020

Lavoratori in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi anno 2020

L'Inail, con circolare n. 3 del 29 gennaio 2020, ha comunicato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali, fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al D.I. 11 dicembre 2019.

Sono escluse da tale ambito le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Inail, circolare, 29/1/2020, n. 3

Cessazione del contratto di rete senza soggettività giuridica: indicazioni dal Mise

Il Mise, con parere n. 23320 del 28 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulle procedure semplificate per chiedere la cancellazione dal Registro Imprese del contratto di rete una volta venuta meno la pluralità dei soggetti.

Nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell'unico retista superstite è sufficiente per chiedere la cancellazione del contratto stesso. La CCIAA potrà verificare per tabulas, dall'analisi del Registro Imprese, che effettivamente quanto asserito e acclarato dal denunciante risponda al vero, accertata l'iscrizione in capo a ciascuna delle

imprese già contraenti, l'iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.

Mise, parere, 28/1/2020, n. 23320

Contratto di rete tra professionisti: pubblicità

Il Mise, con parere n. 23331 del 28 gennaio 2020, ha offerto indicazioni relativamente al contratto di rete tra professionisti e al contratto di reti miste, soffermandosi in particolare sulla pubblicità offerta alla rete.

Mise, parere, 28/1/2020, n. 23331

Comunicazioni obbligatorie: istruzioni per la compilazione del campo "CCNL"

Cliclavoro, con notizia sul proprio sito, ha precisato che, nella compilazione di una CO, nel caso in cui il Ccnl di riferimento per un rapporto di lavoro non sia presente nell'elenco dei contratti collettivi nazionali proposti oppure non trovi corrispondenza tra le informazioni inserite nella tabella "livello retributivo", il soggetto obbligato può procedere selezionando la voce del contratto collettivo nazionale "ND".

Rimane, in ogni caso, l'obbligo di indicare una retribuzione minima annuale maggiore di zero. Nei casi in cui sia proposto un livello retributivo diverso da quello applicato, è possibile inserire manualmente quest'ultimo valore. Tutto ciò in attesa degli aggiornamenti dell'anagrafica del Ccnl.

Cliclavoro, notizia

Lavoro a domicilio per i detenuti: indicazioni dall'INL

L'INL, con nota n. 596 del 23 gennaio 2020, ha precisato che il lavoro svolto dai detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, può essere organizzato e gestito dalle direzioni degli istituti penitenziari oppure "da imprese pubbliche e private, e in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioni". L'attività lavorativa può, quindi, svolgersi anche in locali concessi in comodato d'uso dall'istituto, che diventano a pieno titolo locali dell'azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della direzione per motivi inerenti alla sicurezza dell'istituto.

Gli obblighi gravanti su azienda e istituto vengono definiti con apposita convenzione. L'azienda, in particolare, assume gli obblighi inerenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la corresponsione della retribuzione, l'adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi sulla base della tipologia contrattuale prescelta.

È, tuttavia, necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio. A tale riguardo, quindi, la verifica dell'organo di vigilanza deve essere effettuata secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a prescindere dalla contingente condizione di detenzione.

INL, nota, 23/1/2020, n. 596

Decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro

L'INL, con nota n. 595 del 23 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti alla prescrizione dei crediti da lavoro nell'ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all'adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, come tali non fondati su elementi suscettibili di interpretazione, l'Ispettorato ritiene che il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.

A tal fine il personale ispettivo dovrà comunque tenere conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell'articolo 1219, cod. civ., e da questi debitamente

documentati all'organo di vigilanza.

In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi 5 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.

INL, nota, 23/1/2020, n. 595

La deontologia del consulente del lavoro nell'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 22 gennaio 2020, ha trattato i temi di "Lealtà, sussidiarietà, concorrenza e lotta all'abusivismo" nell'esercizio della professione, dando una lettura interpretativa del Codice deontologico di categoria.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 22/1/2020

Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di dicembre 2019 è pari a 1,793830. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di dicembre è pari a 102,5.

Istat, comunicato stampa, 17/1/2020

Sanzionabilità della P.A. per somministrazione o appalto illecito

L'INL, con nota n. 422 del 17 gennaio 2020, ha precisato l'esatta portata applicativa dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla P.A. dell'impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito. L'Ispettorato precisa che la norma citata nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto nelle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione normativa, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 5-bis, D.Lgs. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Inoltre, trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.

INL, nota, 17/1/2020, n. 422

Aggiornato il T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro

L'INL, in data 17 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione aggiornata a gennaio 2020 del D.Lgs. 81/2008.

D.Lgs. 81/2008, versione aggiornata a gennaio 2020

Terzo settore: obiettivi generali, aree di intervento e attività finanziabili per l'anno 2019

Il Ministero del lavoro ha emanato il D.M. 166 del 12 novembre 2019, che per l'anno 2019 individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 12/11/2019, n. 166

Contributi e fisco

Brexit: prime istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e dell'entrata in vigore del relativo accordo, ha offerto istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni.

Inps, circolare, 4/2/2020, n. 16

Non trasferibili le quote di Tfr pregresse accantonate al Fondo di Tesoreria

L'Inps, con messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, ha chiarito che la portabilità delle quote di Tfr accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore non possa essere applicato qualora tali quote siano accantonate presso il Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W). Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di Tfr accantonate presso il Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W), inoltrate da parte di Fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.

Inps, messaggio, 4/2/2020, n. 413

Gestione separata: aliquote contributive 2020

L'Inps, con circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

Inps, circolare, 3/2/2020, n. 12

Contributi Inpgi Gestione separata: minimali e massimali

L'Inpgi, con circolare n. 2 del 30 gennaio 2020, ha aggiornato l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Inpgi, circolare, 30/1/2020, n. 2

Giornalisti dipendenti: aggiornati minimali e massimali per l'anno 2020

L'Inpgi, con circolare n. 1 del 30 gennaio 2020, ha reso noti minimali e massimali retributivi e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2020 per la gestione sostitutiva Ago relativa ai giornalisti dipendenti.

I minimali di retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono rideterminati in 48,98 euro giornalieri, pari a 1.273 euro mensili.

Inpgi, circolare, 30/1/2020, n. 1

Bando Isi 2019: le date per la presentazione telematica della domanda

L'Inail, con notizia del 30 gennaio 2020, ha comunicato che dal 16 aprile 2020 è possibile presentare domanda telematica per partecipare al Bando Isi 2019. Dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda di partecipazione on line.

A partire dal 5 giugno 2020 sarà poi possibile effettuare il download del codice identificativo della propria richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l'inoltro della domanda (click day).

Inail, notizia, 30/1/2020

Lavoratori dipendenti: minimali e massimali Inps 2020

L'Inps, con circolare n. 9 del 29 gennaio 2020, ha reso noti, relativamente all'anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Vengono definiti, inoltre, i minimali di retribuzione 2020 da applicare alle diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli iscritti al Fondo volo e al settore pesca, nonché ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.

Inps, circolare, 29/1/2020, n. 9

Imprese settore pesca: da gennaio 2020 riduzione dello sgravio contributivo

L'Inps, con messaggio n. 284 del 28 gennaio 2020, ha comunicato che le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio contributivo nella nuova misura ridotta, pari al 44,32%.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce UniEmens già in uso, valorizzando il codice "R830" presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Inps, messaggio, 28/1/2020, n. 284

Nuova modalità di presentazione della domanda di Anf

L'Inps, con messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, ha comunicato il rinvio della nuova modalità di gestione delle domande di Anf al periodo di competenza aprile 2020.

Infatti, per venire incontro alle richieste di aziende e intermediari, le modalità di esposizione nei flussi UniEmens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di Anf all'Inps, non è necessario compilare la sezione e la compilazione della nuova sezione è facoltativa.

Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283/2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di Anf arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale "L036", avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati". Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo.

Inps, messaggio, 24/1/2020, n. 261

Riscatto di laurea agevolato senza limiti di età: l'approfondimento della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 24 gennaio 2020, ha riepilogato le norme e la principale prassi di riferimento in merito al riscatto di laurea agevolato, ha esaminato le nuove indicazioni offerte dall'Inps e i singoli casi di convenienza, soffermandosi in particolare sulla c.d. opzione donna, e, infine, ha elaborato un esempio di calcolo per individuare concretamente le opportunità rappresentate dal riscatto agevolato.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 24/1/2020

Opzione donna estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019

L'Inps, con messaggio n. 243 del 23 gennaio 2020, ha comunicato che l'articolo 1, comma 476, L. 160/2019, riguardante l'istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. Opzione donna), ha esteso la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 180/1997, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018.

Possono accedere all'Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. L'Istituto precisa che le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità.

Inps, messaggio, 23/1/2020, n. 243

Taglio del cuneo fiscale: approvato il D.L.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 gennaio 2020, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il Decreto, in attuazione della Legge di Bilancio 2020, che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro si introduce, invece, una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

Consiglio dei Ministri, seduta, 23/1/2020

Riders: prime istruzioni sulla copertura assicurativa

L'Inail, con istruzione operativa del 23 gennaio 2020, ha fornito le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l'obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders), rinviando a successiva circolare la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo che decorre dal 1° febbraio 2020.

Inail, istruzione operativa, 23/1/2020

Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto con sistema contributivo

L'Inps, con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, ha confermato il principio dell'efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell'articolo 4, D.Lgs. 184/1997, e ha precisato i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo.

Inps, circolare, 22/1/2020, n. 6

Gestioni artigiani e commercianti: avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2019

L'Inps, con messaggio n. 207 del 21 gennaio 2020, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti al percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

Inps, messaggio, 21/1/2020, n. 207

Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale

L'Inps, con messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020, ha reso noto che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 473, L. 160/2019, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato al 31 dicembre 2020. L'Istituto, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

L'Istituto ricorda, infine, che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Inps, messaggio, 17/1/2020, n. 163

Disponibile la versione definitiva dei modelli 730, CU, 770

L'Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2020, ha comunicato che sono disponibili sul proprio sito le versioni definitive, e le relative istruzioni, dei modelli 730, CU e 770 per il 2020.

Fra le principali novità, si segnala:

- 730/2020 (approvato con provvedimento n. 8945 del 15 gennaio 2020): gli eredi potranno utilizzarlo per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare il 730 semplificato. Inoltre, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4.000 euro e l'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili;
- CU (approvato con provvedimento n. 8932 del 15 gennaio 2020): sono previsti appositi campi per l'indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti e per gestire le ipotesi in cui l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit. Sono, inoltre, stati introdotti 3 nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Tfs ex D.L. 4/2019;
- 770/2020 (approvato con provvedimento n. 8963 del 15 gennaio 2020): nel quadro ST è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente", nei casi in cui l'intermediario non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia attivo come sostituto d'imposta. Sono state apportate anche alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK, per semplificare l'esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Relativamente ai sostituti d'imposta, si segnalano alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe).

Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 15/1/2020

Sisma centro Italia: modalità di versamento dei contributi Inps sospesi

L'Inps, con messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020, ha offerto le istruzioni operative relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo negli anni 2016-2017. A tal fine sono specificate le modalità di applicazione del regime de minimis alla riduzione dell'onere contributivo, puntualizzando che l'agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all'esito degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di stato (Rna).

L'Inps, con messaggio n. 125 del 15 gennaio 2020, ha integrato il precedente messaggio n. 78/2020, precisando che la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020. Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno, pertanto, provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell'importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il messaggio fornisce, inoltre, precisazioni sulla riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta per le imprese iscritte nel Rna.

Inps, messaggio, 13/1/2020, n. 78; Inps, messaggio, 15/1/2020, n. 125

Sisma centro Italia: istruzioni Inail per la ripresa dei versamenti contributivi

L'Inail, con istruzione operativa del 14 gennaio 2020, ha fornito precisazioni in merito alla ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi, nella misura del 40%, a partire dal 15 gennaio 2020. I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo decorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016.

Con l'articolo 8, comma 2-bis, D.L. 123/2019, è stato stabilito che la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese e dei professionisti è possibile con l'applicazione degli aiuti de minimis, se rientrano nel massimale previsto, e, per la parte eccedente, degli aiuti di Stato. Per la concessione di questi ultimi, è richiesta un'istruttoria delle domande di aiuto di Stato e la verifica della sussistenza delle condizioni descritte con riguardo ai costi ammissibili. Nelle more dell'implementazione di quest'ultimo, la contribuzione dovrà essere versata in misura intera.

Inail, istruzione operativa, 14/1/2020

Quota 100: disponibili i moduli per la dichiarazione di ulteriori redditi

L'Inps, con messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020, ha informato che sono disponibili i moduli che i soggetti già in pensione tramite Quota 100 possono utilizzare per dichiarare gli ulteriori redditi percepiti in ciascun periodo d'imposta.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare Inps n. 117/2019, presentando, a corredo della domanda, l'apposito modello AP140.

L'Istituto chiarisce che i soggetti già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi, compilando il modulo AP139, solo nel caso in cui nell'anno precedente abbiano percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione.

Inps, messaggio, 9/1/2020, n. 54

Offerta di conciliazione: chiarimenti dall'INL INL, nota, 10/1/2020, n. 148

L'INL, con nota n. 148 del 10 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall'articolo 6, D.Lgs. 23/2015, possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell'offerta conciliativa. L'Ispettorato, rispondendo a un quesito, precisa che a fronte di un'offerta conciliativa proposta ai sensi dell'articolo 6 citato, ma molto a ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l'ITL adito quale sede di conciliazione può convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.

Il testo della nota n. 148/2020

INL, nota, 10 gennaio 2020, n. 148

Oggetto: offerta di conciliazione – articoli 6 e 9, D.Lgs. 23/2015

Con il quesito allegato, l'Ispettorato territoriale di Milano – per il tramite del competente Ispettorato interregionale – ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall'articolo 6, D.Lgs. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell'offerta conciliativa.

In particolare si chiede se, a fronte di un'offerta conciliativa proposta ai sensi dell'articolo 6 dinanzi citato, ma molto al ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l'Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.

L'analisi del dato letterale della norma – che fa riferimento al momento di presentazione dell'offerta da parte del datore di lavoro per l'individuazione del termine di decadenza – nonché la ratio dell'istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori, sembrano propendere per la soluzione positiva al quesito.

D'altronde anche in dottrina si ritiene che, ai fini della tempestività dell'offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell'accordo e la consegna dell'assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.

L'interpretazione corrente ritiene infatti che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell'offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l'attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell'assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.

L'indicazione degli estremi dell'assegno è infatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l'offerta reale di cui all'articolo 6. Ricorrendo tali presupposti, l'eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell'esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.

Del resto, lo stesso articolo 6, comma 1, prevede la rinuncia all'impugnativa del lavoratore eventualmente già proposta.

Cessazione del contratto di rete senza soggettività giuridica: indicazioni dal Mise Mise, parere, 28/1/2020, n. 23320

Il Mise, con parere n. 23320 del 28 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulle procedure semplificate per chiedere la cancellazione dal Registro Imprese del contratto di rete una volta venuta meno la pluralità dei soggetti. Nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell'unico retista superstito è sufficiente per chiedere la cancellazione del contratto stesso. La CCIAA potrà verificare per tabulas, dall'analisi del Registro Imprese, che effettivamente quanto asserito e acclarato dal denunciante risponda al vero, accertata l'iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l'iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.

Il testo del parere n. 23320/2020

Mise, parere, 28 gennaio 2020, n. 23320

Con nota dell'8 novembre u.s., codesta Camera ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di modalità di cancellazione dal Registro Imprese dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie *"il contratto di rete prevedeva quale durata che "il contratto ha validità cinque anni dall'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno"*.

Codesta CCIAA precisa che *"faceva presente all'impresa che la cessazione del contratto di rete senza atto era possibile solo nel caso in cui maturi un evento predetto del contratto di rete stesso, quale elemento accidentale elisivo, che produce automaticamente la caducazione degli effetti del contratto di rete medesimo e, pertanto, richiedeva l'annullamento della pratica in quanto irricevibile"*.

Aggiunge inoltre che *"L'impresa, non provvedeva a richiedere l'annullamento, bensì inviava sullo stesso protocollo una ulteriore pratica - adempimento D - nella quale comunicava il recesso dei retisti riportando nel campo note che "il contratto di rete si scioglie per mancanza della pluralità di retisti al 31/12/2018. Si procede con successiva pratica per comunicare la cessazione del contratto per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci" e con successiva invio inviava pratica di cessazione del contratto - adempimento G"*.

Conclusivamente chiede *"se è possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto"*.

In merito si osserva quanto segue. La natura del contratto di rete appare quanto mai complessa. Come opportunamente osserva codesta Camera, la natura contrattuale, intesa nel senso civilistico del termine, è indiscutibile e governa tutte le fasi della rete stessa, dalla costituzione, alla dissoluzione.

Tuttavia l'espressa previsione normativa (inalterata fino all'entrata in vigore della legge 81 del 2018) per cui i retisti dovessero essere necessariamente tutti imprenditori e la disciplina della pubblicità della stessa nel registro delle imprese, permea l'istituto di caratteristiche "commerciali". Quanto precede ha rilevanza notevole sulla soluzione del quesito posto. In particolare nell'ipotesi qui in discussione del contratto privo di soggettività, ove l'elemento civilistico contrattuale è assolutamente preponderante.

Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da *"almeno due imprenditori"*.

Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo nel momento genetico, non regge

nella contestualizzazione complessiva della disciplina.

L'intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell'istituto. Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l'intera vita del contratto, così come nel consorzio. Nella fattispecie oggetto del quesito peraltro vi sarebbe anche (come da codesta Camera illustrato) una clausola ulteriore di deduzione della causa legale di scioglimento, come clausola contrattuale.

Tutto ciò premesso la Scrivente, ritiene che nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell'unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso. Nel caso delle reti non soggetto, codesta Camera potrà verificare per tabulas, dalla analisi del registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata la iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l'iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.

Ne consegue che nel caso dedotto (in cui esiste anche una specifica clausola contrattuale) a maggior ragione possa procedersi a cancellazione sulla base dell'accertamento di cui sopra.

Contratto di rete tra professionisti: pubblicità Mise, parere, 28/1/2020, n. 23331

Il Mise, con parere n. 23331 del 28 gennaio 2020, ha offerto indicazioni relativamente al contratto di rete tra professionisti e al contratto di reti miste, soffermandosi in particolare sulla pubblicità offerta alla rete.

Il testo del parere n. 23331/2020

Mise, parere, 28 gennaio 2020, n. 23331

OGGETTO: Contratto di rete tra professionisti

Con nota del 21 gennaio u.s., codesto Studio ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:

- 1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese;*
- 2. rete "mista" costituita tra professionisti iscritti all'Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali".*

In merito si osserva quanto segue. L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l'entrata in vigore della L. 81/2018, che all'articolo 12, comma 3 afferma: *"è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia"*.

Ne consegue che il Legislatore ammette che i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 81, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete misti. Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti "pure" di professionisti (cioè quanto la S.V. evidenzia con il quesito n. 1), con la seconda reti miste, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese (caso n. 2 prospettato nel quesito).

La conseguenza più rilevante di quanto precede (e che giustifica la competenza della Scrivente nella risposta) è la pubblicità offerta alla rete costituita secondo le due accezioni.

Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 -ter e ss., D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata. La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete "ordinario" (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (*"che svolge attività professionale"*) non iscritto al Registro Imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – "professionali"), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4-quater del ridetto articolo 3, D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perchè dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al Registro Imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.

Ne consegue infine che, reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Da ultimo occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non

appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l'iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l'onere della "*natura formalmente imprenditoriale*" del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

Raccolta, elaborazione e comunicazione dati rappresentanza sindacale

Nel corso del mese di settembre 2019, INL, Confindustria e le più rappresentative sigle sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un'apposita convenzione tesa a stabilire i criteri di misurazione della maggior rappresentatività delle diverse OO.SS.. Detta convenzione individua l'Inps quale ente preposto alla citata misurazione, la quale verrà operata a mezzo dei dati informativi che saranno forniti dai datori di lavoro tramite il flusso mensile UniEmens.

Premessa

L'Inps, con circolare n. 146/2019, era intervenuto per fornire le prime istruzioni operative ai datori di lavoro appartenenti a Confindustria. Nel citato atto amministrativo l'Istituto aveva indicato alcuni punti operativi di maggior rilievo:

- i datori di lavoro, che non abbiano già provveduto, dovranno richiedere all'Inps, tramite Cassetto previdenziale, applicazione "Rappresentanza Sindacale" (applicativo RASI), l'attribuzione del codice di autorizzazione "OR", avente il significato di "Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – industria";
- i datori di lavoro dovranno compilare, nella <DenunciaAziendale>, alcuni elementi relativi alla corretta acquisizione dei dati sulla rappresentanza delle distinte OO.SS.. Nel flusso UniEmens relativo al mese di gennaio 2020, dovranno quindi essere fornite:
 - a) l'indicazione del Ccnl applicato ai propri lavoratori dipendenti;
 - b) l'indicazione delle OO.SS. specifiche cui sono iscritti i lavoratori dipendenti;
 - c) il numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di 15 dipendenti, ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Gli ultimi chiarimenti Inps

Con il recente messaggio n. 12/2020, l'Inps interviene nuovamente per rendere noto, in allegato al messaggio stesso, l'elenco aggiornato delle OO.SS. firmatarie/aderenti al T.U. sulla rappresentanza. In detto elenco sono, infatti, forniti i codici delle distinte OO.SS. (da F00001 a F00181) che dovranno essere indicati dai datori di lavoro, a iniziare del flusso UniEmens relativo a gennaio 2020, per evidenziare il numero di iscrizioni dei propri lavoratori dipendenti.

Nuove disposizioni fiscali su benefit auto e buoni pasto

A mezzo delle Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni tributarie riguardanti alcune voci relative alla composizione del reddito da lavoro dipendente. Tali novità normative, tuttavia, andranno a impattare sui cedolini paga del 2020 con differenti tempistiche.

Benefit auto aziendale

Si ricorda che nel caso di uso, da parte del dipendente, di un'auto aziendale per uso promiscuo o soltanto privato, la normativa prevede l'emersione di un benefit soggetto a relativa tassazione e contribuzione.

Nel caso specifico, la nuova Legge interviene sulla quantificazione del benefit previsto per un utilizzo promiscuo dell'auto, ossia per lavoro e per uso privato (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), andando a modificare la valorizzazione a partire dal 1° luglio 2020. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, quindi, resta in vigore la disciplina finora applicata.

In specifico, la norma citata prevede, al momento, una valorizzazione del benefit pari al "30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia".

Tale disposizione, per le concessioni in uso effettuate a partire dal secondo semestre 2020, subisce un'integrale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

Si riassume schematicamente il testo della nuova norma:

Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO ₂)	Valorizzazione del benefit
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km	Valore pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km	Valore pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	Valore pari al 40% per l'anno 2020, e al 50% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km	Valore pari al 50% per l'anno 2020, e al 60% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km

Come si può notare, nel nuovo regime la valorizzazione del benefit rimarrà invariata soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà addirittura premiale, con valorizzazione al 25%, per chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a 60 g/km. La penalizzazione, al contrario, avverrà per i veicoli che supereranno le emissioni di 160 g/km, ovvero di 190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 2020 e il 2021.

Queste nuove disposizioni, che mostrano una chiara attenzione per la tutela ambientale, porteranno, tuttavia, alcune complicazioni per gli operatori, i quali dovranno valutare ai fini del corretto calcolo, coi documenti del mezzo concesso in uso, la classe di emissioni cui l'auto appartiene.

Le modifiche per i buoni pasto

La recente Legge di Bilancio ha, inoltre, modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove era stabilita la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente per buoni pasto per un valore giornaliero pari a 5,29 euro, se in formato cartaceo, aumentato da 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

A partire dal 1° gennaio 2020, la nuova disposizione prevede la non imponibilità delle "somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29".

Si riscontra, quindi, una duplice innovazione circa i valori giornalieri del singolo buono pasto che, ex lege, non rientreranno nella base imponibile fiscale e contributiva:

- per i buoni pasto cartacei, il valore giornaliero non imponibile del singolo buono scende, infatti, da 5,29 a 4 euro;
- per i buoni pasto elettronici, già in precedenza premiati sotto il profilo impositivo, il predetto valore aumenta da 7 a 8 euro.

Agevolazioni e costi per le assunzioni nella Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), pubblicata sulla G.U. n. 304/2019, S.O. n. 45, ha previsto alcune agevolazioni per le assunzioni di giovani lavoratori. In attesa delle opportune istruzioni che saranno emanate dall'Inps, vediamo qui di seguito, in sintesi, le principali peculiarità. Contestualmente, l'articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio 2020, ha modificato la disciplina del contributo aggiuntivo NASpI, pari all'1,4%, dovuto in caso di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

Contributi apprendisti I livello

La norma introduce una specifica agevolazione in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e assumano, nel corso del 2020, giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni, con contratto di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio contributivo spettante è pari al 100% per i primi 3 anni di contratto. Resta ferma l'aliquota contributiva del 10% per gli anni successivi al terzo.

Bonus assunzione giovani under 35

Con apposita disposizione, viene prorogato a tutto il 2020 l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35 assunti per la prima volta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Destinatari dell'esonero sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori. L'agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è prevista strutturalmente per i giovani under 30 ed era estesa per il 2018 agli under 35. La Legge di Bilancio, oltre a prevedere, come detto, la proroga per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, dà piena attuazione anche all'esonero previsto per le aziende che hanno ampliato l'organico nel 2019, come previsto dal c.d. Decreto Dignità, che però era subordinato, ai fini della piena operatività, all'emanazione di un apposito D.M., mai emanato. Sul recupero della contribuzione si attende la circolare Inps.

È opportuno qui ricordare che viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro all'anno, riparametrato e applicato su base mensile. Come anticipato, il giovane, per poter consentire l'utilizzo dell'agevolazione, non dovrà essere mai stato assunto a tempo indeterminato né presso altri datori di lavoro né presso il medesimo che procederà all'assunzione. L'agevolazione contributiva è riconosciuta anche nel caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, purché ciò avvenga prima del raggiungimento dei 35 anni e, ovviamente, quest'ultimo sia per il lavoratore il primo contratto a tempo indeterminato. Come per tutte le assunzioni agevolate, anche in questo caso il datore di lavoro dovrà rispettare le ordinarie condizioni richieste dalla normativa vigente, ovvero applicazione del Ccnl quantomeno per la parte economico-normativa, correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi nonché dei principi fissati dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Bonus giovani eccellenze

In questo caso, la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato l'incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono giovani eccellenze a tempo indeterminato (o trasformato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine), ma ha solo fornito regole per effettuare i controlli sul bonus, rendendo quindi, di fatto, operativo quanto già introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Come si ricorderà, l'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno assunto con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, giovani in

possesto di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima del compimento del 30° anno di età e entro la durata legale del corso di studi.

Oltre a ciò, il beneficio è riconosciuto anche ai giovani che hanno ottenuto, nel medesimo arco temporale, il dottorato di ricerca entro il compimento del 34° anno di età.

L'agevolazione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro. Per poterne beneficiare i datori di lavoro dovranno rispettare quanto già visto per l'assunzione under 35 oltre a soggiacere alle regole comunitarie del c.d. de minimis.

Contributo aggiuntivo NASpI

L'articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio 2020, ha modificato la disciplina del contributo aggiuntivo NASpI, pari all'1,4%, dovuto in caso di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

Innanzitutto, all'articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l'incremento del contributo, pari allo 0,5% in caso di rinnovo del contratto a termine, non si applichi, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto.

Quest'ultimo comma viene poi integrato da 3 ulteriori fattispecie, escluse pertanto dal contributo dell'1,4% a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:

- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè gli impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).

Oltre a queste casistiche, il contributo non è dovuto per:

- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963;
- gli apprendisti;
- i dipendenti P.A..

Nuovi adempimenti fiscali in caso di appalto e novità in materia di compensazioni

Con la conversione del D.L. 124/2019 (decreto fiscale) a opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti. Il Decreto Fiscale ha inoltre introdotto alcune rilevanti novità in ordine alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. Di seguito i principali aspetti operativi.

Decorrenza

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l'Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare in febbraio 2020, ossia entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

Perimetro di applicazione della norma

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall'articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (sostituti d'imposta), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell'opera e del servizio.

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall'Agenzia delle entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.

Gli obblighi e le responsabilità in capo al committente

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all'azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest'ultimo:

- copia delle deleghe di versamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori), con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Sanzioni a carico del committente

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall'esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l'Agenzia delle entrate competente per territorio.

In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

Gli obblighi in capo all'appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

- suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell'opera o nel servizio endoaziendale;
- effettuare le ritenute fiscali per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell'impegno nelle varie commesse mensili;
- versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrà indicare il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;
- inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento;
- inviare al committente il Report Lavoratori.

Nuovi limiti alle compensazioni dei crediti d'imposta

Il Decreto Fiscale ha introdotto alcune rilevanti novità in ordine alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza, tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva;
- ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoline). Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate da soggetti non titolari di partita Iva.

Al fine di chiarire meglio i nuovi adempimenti, l'Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 110/E/2019, di cui riportiamo qui di seguito i tratti essenziali.

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito

Sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;

- Iva.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso. L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, analogamente a quanto già specificato in altri documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

I tecnici dell'Agenzia precisano che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap. In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Per i crediti Iva, naturalmente, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate

Relativamente all'estensione, alla generalità dei contribuenti, dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta, e stante lo specifico riferimento normativo anche ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", è utile precisare che tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta: recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente, appartenenti alle seguenti categorie:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d'imposta.

Al riguardo, come già anticipato, si ricorda che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- avvalendosi di un intermediario abilitato.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

L. 19/12/2019, n. 157, G.U. 24/12/2019, n. 301

Rinnovi contrattuali gennaio 2020

Tessili e affini PMI – Ipotesi di accordo 24 gennaio 2020

In data 24 gennaio 2020 è stato rinnovato il Ccnl Tessili affini PMI: il rinnovo decorre dal 1° aprile 2019 e la validità, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31 marzo 2023. Di seguito si riepilogano le principali novità.

Bilateralità

I trattamenti previsti dalla bilateralità son vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (Enfea, Opnc, Enfea salute) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. Tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche a uno solo degli Enti bilaterali (Enfea, Opnc, Enfea salute). Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il Tfr. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.

I contributi dovuti a Enfea e Opnc rappresentano una quota a carico delle aziende come di seguito indicato:

Enfea:

- euro 4,5/mese x lavoratore a tempo pieno, x 12 mensilità;
- euro 4,25/mese x lavoratore part-time fino a 20 ore, x 12 mensilità;

Opnc:

- euro 1,5/mese x lavoratore di azienda priva di Rls, x 12 mensilità;
- euro 0,5/mese x lavoratore di azienda con Rls interno, x 12 mensilità.

Fondo sanitario Enfea

A seguito della costituzione del Fondo sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre 2018 tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, Uniontessile-Confapi e Filctem-Femca-Uiltec hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di recepimento della sanità integrativa secondo le modalità e le condizioni previste.

In particolare, il suddetto accordo del 25 ottobre 2018 prevede quanto segue:

1. la contribuzione annua dovuta a Enfea Salute è fissata in 120 euro/anno (10 euro/mese) per ciascun lavoratore a carico dell'azienda;
2. tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle entrate;
3. sono iscritti a Enfea Salute i lavoratori dipendenti - superato il periodo di prova - rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
 - contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio;
 - contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
 - apprendistato.

Part-time

Le aziende, entro il limite complessivo del 9%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per

Contrattazione collettiva

malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.

Contratto a termine - Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i 2 istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 30% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:

1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.

I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della L. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.

I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.

Qualora l'applicazione del 30% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

Minimi retributivi

Tabelle degli elementi retributivi contrattuali a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Tessili abbigliamento moda

Livelli	Minimi al 31/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/2/2022		Aumenti	Parametri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
8°	2.189,67	39,26	2.228,92	32,71	2.261,63	32,71	2.294,35	104,68	229,00
7°	2.067,91	36,69	2.104,59	30,57	2.135,16	30,57	2.165,73	97,82	214,00
6°	1.939,42	34,80	1.974,22	29,00	2.003,22	29,00	2.032,22	92,79	203,00
5°	1.817,31	32,74	1.850,05	27,28	1.877,34	27,28	1.904,62	87,31	191,00
4°	1.720,29	30,86	1.751,14	25,71	1.776,86	25,71	1.802,57	82,28	180,00
3° bis	1.681,29	30,00	1.711,29	25,00	1.736,28	25,00	1.761,28	80,00	175,00
3°	1.642,32	29,14	1.671,47	24,28	1.695,75	24,28	1.720,03	77,71	170,00
2° bis	1.594,53	27,94	1.622,48	23,28	1.645,76	23,28	1.669,04	74,51	163,00
2°	1.553,51	26,57	1.580,09	22,14	1.602,23	22,14	1.624,37	70,85	155,00
1°	1.191,41	17,14	1.208,55	14,28	1.222,84	14,28	1.237,12	45,71	100,00

Calzature

Livelli	Minimi al 1/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/2/2022		Aumenti	Parametri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
8°	2.199,71	39,26	2.238,96	32,71	2.271,67	32,71	2.304,39	104,68	229,00
7°	2.044,29	36,69	2.080,97	30,57	2.111,54	30,57	2.142,11	97,82	214,00
6°	1.889,84	34,80	1.924,64	29,00	1.953,64	29,00	1.982,64	92,79	203,00

Contrattazione collettiva

5°	1.795,15	32,74	1.827,89	27,28	1.855,18	27,28	1.882,46	87,31	191,00
4°	1.720,54	30,86	1.751,39	25,71	1.777,11	25,71	1.802,82	82,28	180,00
3° bis	1.681,29	30,00	1.711,29	25,00	1.736,28	25,00	1.761,28	80,00	175,00
3°	1.642,54	29,14	1.671,69	24,28	1.695,97	24,28	1.720,25	77,71	170,00
2° bis	1.594,59	27,94	1.622,54	23,28	1.645,82	23,28	1.669,10	74,51	163,00
2°	1.553,69	26,57	1.580,27	22,14	1.602,41	22,14	1.624,55	70,85	155,00
1°	1.233,81	17,14	1.250,96	14,28	1.265,24	14,28	1.279,53	45,71	100,00

Pelli e cuoio

Livelli	Minimi al 1/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/1/2022		Aumenti	Para- metri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
6°	2.090,39	38,84	2.129,24	32,37	2.161,60	32,37	2.193,97	103,58	224,00
5°	1.895,54	36,07	1.931,61	30,05	1.961,66	30,05	1.991,72	96,18	208,00
4°S	1.771,56	33,29	1.804,86	27,74	1.832,60	27,74	1.860,34	88,78	192,00
4°	1.721,09	31,04	1.752,13	25,86	1.777,99	25,86	1.803,86	82,77	179,00
3	1.652,46	30,00	1.682,46	25,00	1.707,45	25,00	1.732,45	80,00	173,00
2°	1.564,40	27,75	1.592,15	23,12	1.615,26	23,12	1.638,38	73,98	160,00
1°	1.234,73	17,34	1.252,07	14,45	1.266,52	14,45	1.280,97	46,24	100,00

Occhiali

Livelli	Minimi al 31/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/2/2022		Aumenti	Para- metri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
6°	2.136,62	38,84	2.175,47	32,37	2.207,83	32,37	2.240,20	103,58	224,00
5°	1.950,09	36,07	1.986,16	30,05	2.016,21	30,05	2.046,27	96,18	208,00
4°S	1.805,91	33,29	1.839,21	27,74	1.866,95	27,74	1.894,69	88,78	192,00
4°	1.725,29	31,04	1.756,33	25,86	1.782,19	25,86	1.808,06	82,77	179,00
3	1.649,01	30,00	1.679,01	25,00	1.704,00	25,00	1.729,00	80,00	173,00
2°	1.556,42	27,75	1.584,17	23,12	1.607,28	23,12	1.630,40	73,98	160,00
1°	1.233,62	17,34	1.250,96	14,45	1.265,41	14,45	1.279,86	46,24	100,00

Penne e spazzole

Livelli	Minimi al 1/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/2/2022		Aumenti	Para- metri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
7°	2.150,65	40,41	2.191,06	33,67	2.224,74	33,67	2.258,41	107,76	229,00
6°	1.969,76	37,76	2.007,52	31,47	2.038,99	31,47	2.070,46	100,70	214,00
5°	1.870,43	35,82	1.906,26	29,85	1.936,11	29,85	1.965,96	95,52	203,00
4°S	1.777,11	33,71	1.810,81	28,09	1.838,90	28,09	1.866,99	89,88	191,00
4°	1.719,10	31,76	1.750,86	26,47	1.777,33	26,47	1.803,80	84,70	180,00
3	1.636,69	30,00	1.666,69	25,00	1.691,68	25,00	1.716,68	80,00	170,00
2°	1.545,46	27,35	1.572,81	22,79	1.595,60	22,79	1.618,39	72,94	155,00
1°	1.235,12	17,65	1.252,77	14,70	1.267,48	14,70	1.282,18	47,06	100,00

Giocattoli

Livelli	Minimi al 31/1/2020	Minimi dal 1/2/2020		Minimi dal 1/1/2021		Minimi dal 1/2/2022		Aumenti	Para- metri
		Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi	Incre- menti	Minimi		
7°	2.148,75	40,41	2.189,16	33,67	2.222,84	33,67	2.256,51	107,76	229,00

Contrattazione collettiva

6°	1.987,31	37,76	2.025,07	31,47	2.056,54	31,47	2.088,01	100,70	214,00
5°	1.888,12	35,82	1.923,95	29,85	1.953,80	29,85	1.983,65	95,52	203,00
4°S	1.783,19	33,71	1.816,89	28,09	1.844,98	28,09	1.873,07	89,88	191,00
4°	1.737,24	31,76	1.769,00	26,47	1.795,47	26,47	1.821,94	84,70	180,00
3	1.660,61	30,00	1.690,61	25,00	1.715,60	25,00	1.740,60	80,00	170,00
2°	1.571,02	27,35	1.598,37	22,79	1.621,16	22,79	1.643,95	72,94	155,00
1°	1.248,54	17,65	1.266,19	14,70	1.280,90	14,70	1.295,60	47,06	100,00

Principali scadenze del mese di marzo

lunedì 2 marzo

Inail - Denuncia delle retribuzioni

Trasmissione all'Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno precedente.

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

giovedì 5 marzo

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

lunedì 9 marzo

Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle entrate

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della CU 2020, Certificazione unica dei compensi corrisposti, nel 2019, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazioni brevi).

lunedì 16 marzo

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2019.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

venerdì 20 marzo**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

martedì 31 marzo**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al IV trimestre 2019.

Enasarco – Contributi Firr

Versamento all'Enasarco dei contributi per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2019. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta on line, inserendo le provvigioni dei propri agenti e, in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituiti del modello CU

Consegna della CU 2020, CU dei compensi corrisposti nel 2019, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazioni brevi).

Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

HR People App è dedicata a tutte le società che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori nel:

- gestire dati anagrafici o bancari
- comunicare le attività svolte
- richiedere ferie e permessi
- consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- gestire imputazioni e note spese.

HR People App si rivolge anche ai Professionisti: il Consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

HR People App è sviluppata per sistemi Android e iOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr